



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/12/2011

-----  
ADDI' 02/12/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLCBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - DI PAOLANTONIO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 570

Oggetto:

Attivazione poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale -  
Nomina Commissario ad acta su istanza della Società MASI S.r.l. in  
relazione a richiesta di permesso di costruire per cambio di  
destinazione d'uso.





570 - 2 DIC. 2011. R

**Oggetto:** Attivazione poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale - Nomina Commissario ad acta su istanza della Società MASI S.r.l. in relazione a richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 21;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

**PREMESSO** che

La MASI S.r.l., proprietaria di un fabbricato in Via Bruno Serotini all'interno del Comprensorio "Case e Campi" nel territorio del Comune di Roma, ha presentato istanza di permesso di costruire, finalizzata al cambio di destinazione d'uso di alcune unità immobiliari da uso uffici ad uso residenziale;

-nelle more dell'istruttoria della domanda di permesso di costruire, con deliberazione di C.C. n.18 del 12.02.2008 il Comune di Roma ha approvato il nuovo P.R.G., che attribuiva al Comprensorio una destinazione urbanistica, la cui disciplina veniva dettata dagli artt. 44, 45, 48 delle Norme Tecniche Attuative;

- la soc. Masi ritenendosi fortemente pregiudicata dalla suddetta disciplina relativa al cambio di destinazione d'uso, ha presentato ricorso al Tar Lazio, censurando la legittimità dell'art. 45 c. 6, nonché tutta la disciplina in generale dei cambi di destinazione d'uso prevista dalle N.T.A. del nuovo P.R.G.;

-Il TAR Lazio con sentenza n.2386 del 17.02.2010 non si è pronunciato sul merito della censura, ritenendo inammissibile il ricorso per carenza di interesse della MASI S.r.l.;



570 = 2 DIC. 2011 R

-La sentenza del TAR Lazio è stata impugnata dalla MASI S.r.l al Consiglio di Stato, che con decisione n.4546 del 13.07.2010 ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della MASI S.r.l. ed ha dichiarato l'illegittimità dell'art 45, comma 6 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Roma;

**VISTA** la nota prot.QL/2010/70082 con la quale la MASI S.r.l. ha diffidato ai sensi dell'art 21 D.P.R. 380/2001, l'amministrazione comunale di Roma a pronunciarsi in merito all'istanza di permesso di costruire, finalizzata al cambio di destinazione d'uso;

**VISTA** l'istanza pervenuta, prot.70181 del 24.01.2011, rivolta dalla MASI S.r.l. al Presidente della Regione Lazio, con richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi del art 21 D.P.R. 380/2001, affinché, mediante la nomina di un Commissario ad acta, si proceda alle definitive determinazioni in merito alla richiesta di permesso di costruire;

**VISTA** la nota n. 27398 del 21.02.2011, con la quale la Regione Lazio ha richiesto al Comune competente, di comunicare gli eventuali provvedimenti definitivi o sospensivi emanati, relativi all'istanza in esame. Nella medesima nota ha inoltre richiesto chiarimenti in merito agli esiti della sopra citata vicenda giudiziaria attivata dalla MASI S.r.l.;

**ATTESO** che il Comune di Roma, in risposta alla nota regionale ha comunicato a questa Area con nota n. 21424 del 15.03.2011, che al fine di definire la pratica in esame, ha ritenuto necessario chiedere un parere alla propria Avvocatura, in relazione agli effetti della sopracitata decisione del Consiglio di Stato;

**VISTO** che a seguito dell'acquisizione del suddetto parere, Roma Capitale ha comunicato a questa struttura con nota prot. n.25463 del 31.03.2011 il preavviso di rigetto, ex art.10 bis della L241/90 dell'istanza presentata dalla Masi S.r.l.;

**VISTA** la nota n.27398 del 8.04.2011 con la quale la Regione Lazio, nel prendere atto del suindicato preavviso di diniego, ha fatto presente di attendere la scadenza dei termini previsti per l'acquisizione del provvedimento definitivo, in assenza del quale avrebbe proceduto all'attivazione dei poteri sostitutivi;

**VISTA** la nota n.44800 del 07.06.2011, con la quale Roma Capitale ha reso noto che a seguito dell'avvio del procedimento di reiezione della pratica in esame, ha in parte accolto le osservazioni depositate dalla soc. MASI S.r.l. in data 7.04.2011 ai sensi dell'art.10 bis L.241/90, e che pertanto ha ritenuto di interrompere per 30 giorni il procedimento di reiezione, al fine di consentire al privato la presentazione di documentazione integrativa e di apportare al progetto le modifiche richieste, necessarie a rendere accoglibile l'istanza di permesso di costruire;





570-2 DIC. 2011 R

**CONSIDERATO** che il termine di 30 giorni con cui il comune ha interrotto il procedimento di reiezione dell'istanza è decorso e che Roma Capitale, non risulta aver adottato il provvedimento definitivo;

**CONSIDERATO** quindi che ricorrono le condizioni d'inerzia del Comune per procedere alla nomina di un commissario ad acta, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 21;

**ATTESO** che, ai sensi della Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, art. 49, l'esercizio del potere sostitutivo comporta l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio delle Autonomie locali, adempimento che va reso dal competente organo consultivo entro i termini di cui all' art. 16, c. 1, L. 241/90;

**VISTA** la nota prot.n. 561 del 04.010.2011, con la quale l'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica, ha richiesto al Consiglio delle Autonomie Locali il parere obbligatorio ai sensi della Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, art. 49;

**CONSIDERATO** che sono decorsi i termini di cui alla L. 241/90, art.16, c.2, senza che il richiesto parere sia stato comunicato e senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie;

**ATTESO**, altresì, che è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere;

**RITENUTO**, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti di legge per far luogo alla nomina richiesta, stante l'inerzia del Comune nell'adozione delle determinazioni di propria competenza;

**All'unanimità**

### DELIBERA

di disporre la nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere all'assunzione delle definitive determinazioni in merito all'istanza presentata dalla MASI S.r.l., di cui nelle premesse, finalizzata al permesso di costruire.

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, il suddetto incarico verrà conferito ad un funzionario regionale dotato di adeguata capacità e competenza in materia di edilizia ed urbanistica.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA E5 DIC. 2011

